

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1961**PROPOSTA DI LEGGE**

INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIUTI, TANCREDI, ARTESE, NENNA D'ANTONIO,
QUIETI***Presentata il 26 luglio 1984*

Norme per l'affidamento in concessione d'esercizio delle autostrade Roma-Torano-Villa Vomano-Teramo e Torano-Pescara

ONOREVOLI COLLEGHI! — La rete autostradale che collega Roma con l'Adriatico è costituita dalla A-24 « Roma-L'Aquila-Villa Vomano » della lunghezza di chilometri 156,500 e dalla A-25 « Torano-Avezzano-Popoli-Pescara » della lunghezza di chilometri 115 per uno sviluppo complessivo di chilometri 271,500.

Fatta eccezione per il tratto « Assergi-Villa Vomano » di chilometri 31,600 della A-24 i cui lavori sono in via di ultimazione, l'intera rete è completamente aperta al traffico.

Della A-24 fa parte anche il tratto di autostrada urbana che dal grande raccordo anulare penetra per una lunghezza di chilometri 6,500 fino a Portonaccio.

La piattaforma autostradale comprende due carreggiate di metri 10,25 ciascu-

na costituite da due corsie di marcia di metri 3,75, una corsia di sosta di emergenza di metri 2,75 con spartitraffico di metri 1,10, ad eccezione del tratto « Casale San Nicola-Villa Vomano » che è stato realizzato ad una sola via, a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 aprile 1977, n. 106, che ne bloccava la realizzazione nonostante fossero già state eseguite in tale tratto alcune opere della seconda via.

Lungo il nastro autostradale sono stati inseriti n. 28 svincoli e n. 22 aree di servizio disposte sulle vie di corsa.

Le autostrade A-24 ed A-25 oltre ad avere rotto l'isolamento delle quattro province abruzzesi collegandole tra loro e con la capitale, rappresentano l'unica via di comunicazione autostradale trasversale

dell'Italia centrale che collega le due grandi direttrici di traffico litoraneo (Adriatico-Tirreno).

Trattandosi di autostrade di montagna che raggiungono quote di oltre 1.100 metri sul livello del mare, sono state eseguite numerose ed imponenti opere d'ingegneria.

Complessivamente sono stati costruiti per ogni via di corsa n. 153 viadotti per uno sviluppo totale di chilometri 55 e n. 23 gallerie per uno sviluppo totale di chilometri 31,700 compreso il traforo del Gran Sasso che da solo sviluppa una lunghezza di chilometri 10,200 per ogni via di corsa.

Nonostante gli ultimi aumenti le tariffe per pedaggi sono rimaste molto più

basse di tutte le altre autostrade della rete nazionale.

Tenuto conto di quanto sopra si evince che se le autostrade romane ed abruzzesi (A-24 ed A-25) fossero gestite da un ente senza scopo di lucro non solo le tariffe non verrebbero aumentate ma potrebbero essere costantemente mantenute ad un livello tanto basso da avere un bilancio annuale alla pari tra entrate ed uscite con notevole vantaggio per lo sviluppo turistico ed industriale delle province abruzzesi.

Per i motivi suddetti si propone che alla gestione dell'autostrada provveda una società costituita dalla regione Abruzzo ed enti pubblici, secondo le indicazioni che risultano dall'allegata proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Concessione di costruzione e d'esercizio).

È autorizzato l'assentimento della concessione di costruzione e d'esercizio degli itinerari autostradali Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara, nonché di costruzione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 32, ad una società per azioni il cui capitale sia prevalentemente posseduto della regione Abruzzo e da altri enti pubblici.

La concessione viene assentita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ed il Consiglio di Stato, la convenzione di concessione.

Tale convenzione regola:

a) il trasferimento alla società « concessionaria » dei rapporti giuridici contrattuali costituiti per l'attività di esercizio dell'infrastruttura e delle costruzioni relative al completamento dell'itinerario autostradale Roma-Adriatico e della costruzione del laboratorio di fisica nucleare;

b) il trasferimento alla società « concessionaria » del personale dipendente delle società « Autostrade romane ed abruzzesi » (SARA) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; i prestatori di lavoro conservano nei confronti della società concessionaria i loro diritti acquisiti anteriormente al trasferimento;

c) la determinazione delle tariffe di pedaggio, che devono assicurare la copertura dei costi di esercizio, di manutenzio-

ne e di rinnovo degli impianti, oltre alla devoluzione allo Stato di almeno il 25 per cento annuo del gettito degli introiti, a titolo di canone di concessione;

d) l'autorizzazione ad iscrivere quale immobilizzazione reversibile all'attivo del bilancio della società concessionaria l'investimento effettuato dalla società « Autostrade romane ed abruzzesi » (SARA) e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade per la realizzazione delle autostrade che si concedono in esercizio e, al passivo sotto la voce « fondo compensativo », un ammontare di pari importo onde consentire la commisurazione delle quote di ammortamento tecnico da determinarsi annualmente.

ART. 2.

(Disposizioni concernenti il personale della ex concessionaria SARA).

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, il personale della società « Autostrade romane ed abruzzesi » (SARA) in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 1977, n. 106 che svolge mansioni concernenti esclusivamente il settore costruzioni autostradali, può optare, con domanda da presentarsi all'Azienda nazionale autonoma delle strade a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data predetta, per il collocamento alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade o della società « concessionaria ».

Il predetto personale, che opti per il collocamento presso la società concessionaria, viene assunto alle dipendenze della medesima con decorrenza dalla data del decreto di cui all'articolo 1 e conserva nei confronti della società stessa i diritti acquisiti anteriormente al collocamento.

Il personale in questione che opti per il collocamento alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è inquadrato, con decorrenza dalla data di

entrata in vigore della presente legge e previo parere del consiglio di amministrazione dell'azienda, nelle categorie del personale non di ruolo previste nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e con le modalità di cui all'articolo 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il personale stesso viene destinato agli uffici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con sede a Roma, L'Aquila e Pescara.

Il trattamento economico del personale in oggetto non può comunque essere inferiore a quello percepito alla data del collocamento alle dipendenze dell'Azienda nazionale autonoma delle strade o della società concessionaria, ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale differenza retributiva viene corrisposta con assegno *ad personam* non pensionabile.

Al personale di cui trattasi che chieda di essere o venga collocato a riposo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che non si sia avvalso della opzione prevista dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è riconosciuta, oltre al trattamento di quiescenza e previdenza normalmente previsto, una indennità pari al cinquanta per cento dell'ultima retribuzione mensile percepita, moltiplicato per il numero degli anni di servizio prestato alle dipendenze della società « SARA ».

Il rapporto di lavoro del personale di cui al presente articolo, che non abbia esercitato la facoltà di cui al primo comma, è risolto di diritto con decorrenza dalla data di esaurimento dei fondi stanziati per il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo dall'articolo 4, lettera c), della legge 12 agosto 1982, n. 531.

ART. 3.

(Disposizioni finanziarie).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1984 si fa fronte mediante una riduzione di pari importo dello stanziamento iscrit-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1984.

I fondi stanziati per il completamento dell'itinerario autostradale « Roma-L'Aquila-Teramo » di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531 nonché quelli stanziati per la costruzione del laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 32 sono trasferiti alla società concessionaria, unitamente a tutti i beni mobili ed immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori inerenti alle autostrade A-24 ed A-25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.